

SEDE Laboratorio in cui si è verificata la NC	ASL e Struttura origine della NC	Data rilevazione NC	NC rilevata	Fase di rilevazione NC	Data di segnalazione NC ad ASL	Azione correttiva adottata dalla ASL	Efficacia della azione correttiva adottata dalla ASL SI/no	Eventuale Azione correttiva adottata dal laboratorio nel caso di non efficacia della azione correttiva adottata dalla ASL

- La documentazione inerente le Non Conformità segnalate deve essere conservata agli atti del Laboratorio per almeno 3 anni ed esibiti a richiesta della Regione Liguria.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.12.2014

N. 1654

#### Approvazione criteri ed indirizzi per la formazione a distanza rivolta agli osa e/o agli alimentaristi ai sensi del reg. 852/2004/CE

LA GIUNTA REGIONALE

#### RICHIAMATI:

- I Regolamenti comunitari nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004;
- Il decreto legislativo n. 193 del 6/11/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- la propria deliberazione n. 793 del 29 giugno 2012 ad oggetto "Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi e degli operatori del settore alimentare ai sensi del Reg. 852/2004/CE";
- la propria deliberazione n. 798 del 05/07/2013 ad oggetto "Formazione degli alimentaristi – Costituzione di un Gruppo Tecnico incaricato di definire i requisiti dei corsi somministrati con la tecnica dell'apprendimento a distanza";
- il Decreto del Direttore Generale n° 307 del 23/09/2013 "Istituzione gruppo tecnico formazione a distanza per operatori settore alimentare di cui alla DGR 798/2013";
- la propria deliberazione n. 765 del 20/06/2014 ad oggetto "Formazione degli alimentaristi";

CONSIDERATO che il GDL istituito con DDG n° 307 del 23/09/2013, comprendente tecnici medici e veterinari delle AASSLL liguri e rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese alimentari, ha avuto il mandato di definire i requisiti che i corsi per alimentaristi forniti con tecnica di apprendimento a distanza (FAD) devono possedere per essere considerati adeguati ai fini di quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 793/2012;

CONSIDERATO che il suddetto GDL ha elaborato il documento di cui all'allegato A del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti che i corsi FAD (Formazione a Distanza) dovrebbero possedere per essere ritenuti adeguati ai fini di quanto disposto con la citata DGR 793/2012;

RIBADITO che la formazione rappresenta un imprescindibile strumento per garantire corrette

prassi igieniche a tutela della salute pubblica nel campo della produzione, preparazione, manipolazione, somministrazione e trasporto degli alimenti e che, per quanto non espressamente riportato nell'allegato A del presente atto, vale quanto disposto con DGR 793/2012 e relativo allegato;

REPUTATO pertanto di approvare i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato A del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi ministeriali, al fine di garantire omogeneità a livello regionale e adeguati livelli qualitativi rispetto la tutela della salute pubblica;

RIBADITO che il presente provvedimento non incide sul quadro normativo definito dai citati regolamenti europei e dal D. Lgs. 193/2007, con riferimento anche agli aspetti sanzionatori;

su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare "Criteri ed indirizzi per la formazione a distanza rivolta agli OSA (Operatori del Settore Alimentare) e/o agli alimentaristi, ai sensi del Reg. 852/2004/CE" di cui all'allegato A del presente atto, quale sua parte sostanziale ed integrante;
2. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGERETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

**Allegato A****CRITERI ED INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA RIVOLTA AGLI OSA E/O AGLI ALIMENTARISTI AI SENSI DEL REG. 852/2004/Ce****1. Premessa**

I seguenti criteri ed indirizzi scaturiscono dalla necessità di definire i requisiti dei corsi somministrati agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e/o agli alimentaristi con la tecnica dell'apprendimento a distanza, in conformità a quanto disposto con la DGR 793/2012, garantendo omogeneità a livello regionale e adeguati livelli qualitativi ai fini della tutela della salute pubblica.

Si ribadisce che la formazione rappresenta un imprescindibile strumento per garantire corrette prassi igieniche a tutela della salute pubblica nel campo della produzione, preparazione, manipolazione, somministrazione e trasporto degli alimenti ed in tal senso la formazione a distanza si identifica come facilmente fruibile da parte degli alimentaristi per via del minore impegno in termini logistici e di assenza dal lavoro, a fronte peraltro di una minore strutturazione e consuetudine, elementi questi ultimi che potrebbero generare in talune circostanze scarsa efficacia dei corsi medesimi, frammentazione e minore possibilità di verifica da parte delle autorità competenti.

Si conferma pertanto necessaria la procedura di validazione preventiva dei corsi di formazione a distanza già disposta con DGR 793/2012. I contenuti del presente atto si intendono quale linea guida per gli organismi di controllo ufficiale, per gli Operatori del Settore Alimentare e per gli organismi di formazione al fine di uniformare sul territorio ligure tale validazione preventiva e le successive verifiche di idoneità della formazione presso l'OSA.

I criteri e gli indirizzi esposti nel documento di seguito riportato sono dunque ispirate a logiche di trasparenza ed efficacia all'interno delle quali potranno trovare spazio pluralità di proposte e metodologie purché convergenti sull'obiettivo comunemente individuato.

Di seguito vengono pertanto riportati esclusivamente i requisiti specifici e tipici della formazione a distanza, rimandando all'allegato 1 della DGR 793/2012, per quanto non riportato espressamente in tale sede.

**2. Requisiti minimi per la formazione a distanza degli alimentaristi**

Per "formazione a distanza (FAD)" o "e-Learning" si intende un modello formativo interattivo nel quale opera una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i docenti, i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo ha forti connotazioni multimediali e non si limita alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento. Si considera pertanto ineludibile la presenza di una vera e propria piattaforma informatica, intesa come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico- formative, verificate a distanza dal docente.

Nell'attività e-learning va garantito pertanto che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

**a) Sede e strumentazione**

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio dal partecipante purché siano dimostrati l'effettiva possibilità di applicare le regole di utilizzo del prodotto informatico, i requisiti di strumentazione necessaria per i fruitori del percorso formativo. Inoltre deve essere evidente la capacità dei discenti di poter utilizzare la piattaforma informatica, di conoscerne le regole di utilizzo e di possedere hardware e software necessario alla fruizione.

I soggetti erogatori dei percorsi di formazione a distanza per Operatori del Settore Alimentare e/o

alimentaristi possono essere gli organismi formativi accreditati a tale scopo dalle Regioni o dal Ministero, le Associazioni di categoria, anche tramite società e consorzi, le Università e le Camere di Commercio.

La piattaforma informatica deve permettere:

- l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo e la possibilità di salvare e stampare da parte del discente tutto il materiale fornito attraverso il corso;
- il riconoscimento del destinatario della formazione;
- tracciare e dimostrare il tempo di fruizione effettiva a distanza da parte del discente, anche archiviando tali accessi;
- feedback per la valutazione dell'efficacia;
- effettiva valutazione dell'apprendimento;
- l'interazione effettiva a distanza fra discente e docente, che dovrà essere tracciata ed archiviata.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto (i cui requisiti sono riportati in DGR 793/2012);
- obiettivi formativi (indicando i settori di attività e mansioni al quale si rivolgono i corsi e come si prevede di garantire la specificità della formazione rispetto a tipologia/mansione di attività );
- struttura, durata e argomenti trattati in ciascuna unità didattica;
- curriculum dei docenti e del responsabile dei progetti formativi(i cui requisiti sono riportati in DGR 793/2012);
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.
- modalità di erogazione della eventuale formazione in presenza (laddove richiesta)

Per la validazione del percorso formativo dovranno essere fornite all'Autorità competente alle quali viene fatta richiesta, le credenziali informatiche necessarie per poter accedere alla piattaforma al fine di effettuare le necessarie verifiche sul prodotto oggetto di validazione.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione dell'intero percorso formativo a distanza. I requisiti dei docenti sono indicati in DGR 793/2012

d) Valutazione

Devono essere previste prove di valutazione "in itinere" e di verifica finale di apprendimento. Le prove di valutazione e la verifica finale possono essere effettuate in presenza telematica. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa: Tali prove, nonché l'intero percorso effettuato da ciascun discente, devono essere archiviate e mantenute in archivio per 5 anni dall'azienda di formazione, ed esibite a richiesta delle Autorità Competenti. .

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee riprendendo le unità formative previste con DGR 793/2012. I contenuti minimi e le durate della formazione a distanza sono i medesimi di quanto indicato con DGR 793/2012 . La formazione a distanza deve essere integrata sempre con la formazione in aula nella misura del 50% per la prima formazione di Operatori del settore Alimentare e/o degli alimentaristi ed in tal caso la verifica finale dell'intero percorso di apprendimento dovrà essere effettuata alla presenza del docente e non già telematicamente. La formazione a distanza può invece rappresentare lo strumento esclusivo per effettuare l'aggiornamento periodico previsto con DGR 793/2012 o per approfondire specifici argomenti di interesse (ad es. celiachia, allergeni ecc.). La formazione a distanza chiaramente non sostituisce mai l'addestramento assicurato dall'impresa alimentare ai propri addetti. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

**3. Corsi di formazione a distanza validati da Autorità competenti regionali e/o locali.**

Al fine di agevolare gli OSA nella fruizione dei corsi di formazione a distanza in tema di sicurezza alimentare, sul portale [liguriainformasalute.it](http://liguriainformasalute.it) della Regione Liguria sarà predisposto entro il 30 Aprile 2015 un primo elenco di tali corsi validati dall'Autorità competente regionale e/o locale, che verrà periodicamente aggiornato (almeno semestralmente) dalla Regione stessa sulla base della valutazione positiva delle richieste pervenute in tal senso.

Si ricorda infatti che secondo quanto disposto da DGR 793/2012, l'attivazione di corsi per OSA e/o alimentaristi basati su tecniche di apprendimento a distanza, necessita di validazione/riconoscimento di idoneità da parte dell'Autorità competente.

A tal fine ciascuna Autorità competente operante sul territorio ligure, entro il 31/01/2015, in prima applicazione e successivamente entro 60 giorni dalla validazione del corso di formazione a distanza, dovrà dare comunicazione al settore competente regionale in materia di sicurezza alimentare, del Titolo dell'eventuale corso validato; ente o soggetto che lo ha prodotto; obiettivi formativi (indicando i settori di attività e mansioni al quale si rivolgono i corsi), struttura, durata e argomenti trattati in ciascuna unità didattica validata.

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**22.12.2014**

**N. 1657**

**Sperimentazione modello di intervento "P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione" - DSS 18. - impegno euro 12.500,00=**

LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATE:**

- la Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come novellata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;
- la Legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la Legge 8 Novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 24 Maggio 2006, n. 12, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari";